

**TITOLO III**  
**LA STRUTTURA**  
**A. L'ASSEMBLEA**

**ART. 20**

**Composizione ed elezione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche o i loro rappresentanti. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato, con diritto di voto solo per le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA. I regolamenti elettorali devono essere conformi allo Statuto e agli indirizzi del CONI e della FIGC e ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari una equa rappresentanza delle minoranze interne.
2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.
3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte di giustizia federale; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della FIGC.
5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla Corte di giustizia federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe,

delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle assemblee della L.N.D. solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima.

#### **ART. 21**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8.

#### **ART. 22**

##### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.

3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.

#### **ART. 23**

##### **Funzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.

2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.

3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due componenti supplenti.

### **B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA**

#### **ART. 24**

##### **Presidente federale e Vice-Presidenti**

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi.

3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie di cui all'art. 25 il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.

5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno due, e non più di tre, Leghe e/o Componenti tecniche.

6. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.

7. Nella prima riunione utile, su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale elegge Vice-Presidente vicario un suo componente. Successivamente, il Consiglio federale elegge tra i suoi componenti altri due Vice-Presidenti tra quelli proposti dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente federale eletto. Risultano eletti Vice-Presidenti coloro che conseguono il maggior numero di voti del Consiglio federale. A parità di voti si procede a nuove votazioni anche in successive riunioni del Consiglio federale. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione con nuove elezioni secondo le predette modalità.

8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, da altro Vice-Presidente per anzianità di età, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.

9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale, rimanendo in prorogatio il Consiglio federale ai soli fini dell'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente salvo in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto.

10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 11. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

11. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora venga eletto entro il secondo scrutinio ai sensi del precedente comma 6.

## **ART. 25**

### **Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti, da due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vice-Presidenti, nonché da un componente del Consiglio federale designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale, per un totale di 7. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio federale; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; propone al Consiglio federale, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti

tecniche, le deliberazioni sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

## **C. IL CONSIGLIO FEDERALE**

### **ART. 26**

#### **Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, del Presidente dell'AIA, nonché di venticinque componenti eletti in numero di: a) otto dalla LND ivi compreso il Presidente della Lega, il Vice-Presidente vicario, il Presidente del Comitato interregionale, il Presidente della Divisione calcio a cinque e il Presidente della divisione calcio femminile; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata; c) sei atleti e tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.
2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.
6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, alla COVISOC e al Collegio dei revisori dei conti.

### **ART. 27**

#### **Funzioni del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC.

2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente Statuto. Emanando i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento e organizzazione del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.

3. Su proposta del Presidente federale:

- a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
- b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei componenti aventi diritto di voto, sulle proposte del Comitato di presidenza sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti di competenza federale della Commissione di garanzia della giustizia sportiva con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva la cui nomina non spetti alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- j) nomina i componenti di competenza federale degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- k) esercita il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell'AIA;
- l) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- m) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
- n) nomina il Direttore generale e il Segretario della FIGC;
- o) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- p) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- q) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- r) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- t) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24 o dal Comitato di presidenza ai sensi della precedente lett. d), delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- u) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

**ART. 28**  
**Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

**D. CARICHE FEDERALI**

**ART. 29**  
**Requisiti e incompatibilità**

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.
3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto a esercitare l'opzione entro sette giorni. In difetto, decade dalla carica.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.